

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 7

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E AUTONOMIA

Va bene l'autonomia delle scuole, ma occorre anche un po' di omogeneità nella valutazione; almeno nella forma. Sembra questo il pensiero nascosto dietro le "indicazioni operative" sulla "valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado" emanate con la CM n. 94/2011; le scuole pensino a cosa valutare e con quali strumenti, non a come comunicare i risultati in pagella.

Il primo anno di applicazione della riforma delle superiori ha visto un po' di tutto sulle modalità di valutazione degli apprendimenti e la loro presentazione nelle pagelle del primo quadrimestre. Nonostante le precisazioni in proposito contenute già nella nota n. 3320 dello scorso anno, una certa interpretazione "estensiva" da parte delle scuole ha condotto in taluni casi alla *deregulation* generalizzata riguardo alle prove (scritte, orali, grafiche, pratiche) registrate negli scrutini intermedi, sia nelle classi sotto riforma che in quelle di vecchio ordinamento. Di qui la CM n. 94 emanata lo scorso 18 ottobre, con la quale il MIUR fa nuovamente il punto sulla questione e fornisce più precise indicazioni operative, sempre "nelle more" di una più completa revisione delle regole in materia di valutazione degli alunni.

In apertura, la circolare premette che le meticolose indicazioni contenute nelle tre tabelle allegate riguardano tutte le discipline relative al primo biennio dei vari indirizzi di licei, istituti tecnici e istituti professionali. Per tutte le altre classi, non coinvolte nella riforma, parla in modo *soft* di "indicazioni" e di "applicabilità", ma la sostanza è quella di una richiesta esplicita che "negli scrutini intermedi la valutazione si esprima attraverso l'attribuzione di uno o più voti a seconda che l'insegnamento preveda una o più prove (scritte, orali, pratiche o grafiche)", secondo quanto stabilito dal "quadro di riferimento dei vecchi ordinamenti". E tanto vale anche per le disposizioni contenute nelle tre tabelle di cui sopra, delle quali vengono correttamente indicate la modalità di individuazione della tipologia di prove selezionate e i riferimenti normativi alla base.

Altrettanto correttamente, la circolare sottolinea che "le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di apprendimento", nel senso che "il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc." in quanto "un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti". Un modo garbato di ricordare che l'autonomia scolastica non può essere ridotta ad una forma esteriore, magari affetta da scarsa comprensibilità, ma deve puntare alla sostanza del proprio compito educativo e formativo.

Da ultima, la raccomandazione alle scuole di "esplicitare, nei rispettivi piani dell'offerta formativa, le tipologie delle verifiche adottate"; un po' di trasparenza non guasta mai.

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 7

Un'ultima considerazione. La funzionalità della valutazione alla comprensione dei risultati di apprendimento, così come delineata nella circolare, sarebbe bene fosse applicata anche alla formulazione del documento finale che certifica le competenze al termine dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Infatti, la valutazione in decimi affiancata alla descrizione analitica dei traguardi di competenza raggiunti, sovrapponendo metodologie e codici di valutazione diversi, complica la comunicazione e rende meno comprensibile il documento.